

COMUNE DI CORTONA
PROVINCIA DI AREZZO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTONA E L'ASSOCIAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE [REDACTED] PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE
EMERGENZE PER LA DURATA DI ANNI TRE.**

In data presso la Sede Comunale davanti a me

DA UNA PARTE:

- nata a che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Responsabile del Settore Protezione Civile Comune di Cortona e quindi esclusivamente in nome, nell'interesse e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, (C.F.) "COMUNE";

DALL'ALTRA:

l'associazione Codice Fiscale e P. IVA C.F.: iscritta nel registro regionale provincia di, del volontariato di cui alla L.R. 26.04.1998 n. 28 con decreto, con sede in rappresentata dal, che interviene in qualità di legale rappresentante dell'"associazione".

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- ai sensi della L.R. 39/2000 il Comune, sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano Antincendi Boschivi della Regione Toscana (di seguito denominato Piano AIB), per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, deve istituire proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato;
- che ormai da molti anni le Organizzazioni del Volontariato AIB costituiscono una componente indispensabile dell'Organizzazione Regionale AIB, come evidenziato anche dal vigente Piano AIB di Regione Toscana.
- che il Piano AIB definisce i termini d'impiego delle squadre del volontariato AIB e le modalità

entro le quali devono essere stipulate le convenzioni comunali, in modo che il sistema delle convenzioni, di livello regionale e comunale, costituisca un integrato e valido presidio antincendi boschivi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 398 del 09.05.2024 sono stati approvati: l'Avviso Pubblico, lo Schema di Convenzione e il Modello di partecipazione;
- l'attività da svolgere consiste nella tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, salvaguardia dell'ambiente e dei beni pubblici e privati, nella co-pianificazione degli interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica nonché in materia di antincendio: ricognizione, avvistamento, allarme e lotta attiva (funzioni di spegnimento), in materia di rischio idrogeologico, idraulico e di neve e gelo: prevenzione, presidio, chiusura varchi, soccorso alla popolazione, supporto in loco alle funzioni di COC; attività di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, ed eventi imponderabili quali terremoto, epidemie ecc..., attività di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare in caso di calamità in particolare per le scuole. L'intento è quello di rafforzare e consolidare tutte quelle attività che sono volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, in sintesi all'attività di protezione civile secondo quanto definito tra l'altro, dal D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D. Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del D. Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- l'art. 56 comma 1 lett. n) del D.Lgs 36/2023 elenca tra i contratti esclusi dall'Applicazione del Codice dei Contratti quelli concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017) consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni ed associazioni possano firmare la convenzione sono:
- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

PREMESSO, INFINE, CHE:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comunedicortona.it, in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- l'Associazione, con richiesta del ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il Comune per la partecipazione alle attività di Protezione Civile;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli indicati nel proprio statuto all'art. 2;
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana dal
- con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cortona n. è stata affidata la gestione delle attività di protezione civile e gestione delle emergenze del Comune di Cortona per 3 anni a partire dalla consegna del servizio;

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di volontariato, con le seguenti finalità:

- **servizio di avvistamento e di pattugliamento, nei limiti delle proprie disponibilità contingenti, per gli incendi boschivi** nel periodo di alta operatività (01 luglio – 31 agosto) e nei periodi di massima pericolosità dichiarati dalla Regione Toscana da idoneo punto panoramico o struttura individuata nel territorio, concordato con l'Amministrazione e la struttura AIB Regionale attraverso la figura del Referente AIB Provinciale;
- tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
- attuare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
- attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dalle emergenze;

Per il perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione interessata deve presentare al Sindaco e al Responsabile di Protezione Civile Comunale, per ogni annualità, la programmazione delle proprie attività.

Articolo 2 - PRESTAZIONI

L'associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

1. Presidio della sede di Protezione Civile e del COC, per la gestione delle emergenze di protezione civile, mettendo a disposizione del Comune il proprio personale volontario e le attrezzature disponibili, secondo quanto previsto dal piano comunale di Protezione Civile e con le modalità che verranno di volta in volta impartite dal Sindaco e dal responsabile di protezione civile. I volontari parteciperanno alle operazioni di pre-allarme e di allarme alla cittadinanza,

adoperandosi ad intervenire in situazioni di rischio, prestando soccorso e prima assistenza alla popolazione, vigilanza del territorio e ausilio alle forze di polizia;

2. Presenza costante di proprio personale presso la sede dell'unità di crisi, quando attivata;
3. Sorveglianza del territorio comunale e del patrimonio rurale e boschivo e primo intervento in caso d'incendio per tutto l'arco dell'anno e maggiormente nei periodi di criticità.
4. Servizio di prevenzione, di ausilio e di sostegno, con propri mezzi e volontari, da affiancarsi a quelli comunali, per far fronte all'emergenza neve, alluvioni e altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;
5. Altri servizi a carattere non di emergenza ai fini di prevenzione e mitigazione dei rischi, in particolare: informazione alla popolazione, seminari, interventi di collaborazione con il comando di Polizia Municipale.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni e degli strumenti necessari allo svolgimento delle stesse; in riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m. l'Associazione provvederà a dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.

A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie. connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da rinnovata annualmente.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 3 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari residenti nel Comune di Cortona.
2. Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione mette a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento delle attività stesse. L'elenco dei volontari aderenti, completo di indirizzo, recapito telefonico, qualifiche, attestazioni e competenze assegnate, deve essere fornito al Responsabile di protezione civile ed è parte integrante della convenzione. L'associazione si impegna inoltre, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione a mettere a disposizione le attrezzature di cui è dotata, e il cui elenco è parte integrante della presente.
3. L'Associazione svolgerà le attività programmate con impegno e dedizione per il periodo preventivamente concordato dando comunicazione ai competenti responsabili dell'Ente Pubblico

delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

4. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni e degli strumenti necessari allo svolgimento delle stesse; in riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m. l'Associazione provvederà a dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.
5. L'Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con le altre Associazioni e/o Istituzioni eventualmente presenti sul territorio comunale ed eventualmente utilizzate a supporto del servizio di protezione civile.

Articolo 4 – IMPEGNI DELL'ENTE

I responsabili comunali del progetto, verificheranno l'attuazione e l'avanzamento delle attività, avendo cura di accertare che venga svolta dai volontari con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Articolo 5 – RIMBORSO SPESE

1. A sostegno dell'attività dell'Associazione e per le finalità di cui all'articolo 1 del Codice del terzo settore, il Comune riconosce all'Associazione un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come stabilito dal codice del terzo settore, nella misura massima pari a 29.000,00 euro (ventinovemila/00) annui, derivanti dalla messa in atto delle attività finalizzate alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze.
2. La liquidazione del rimborso spese sarà effettuata semestralmente dietro presentazione di rendiconto consistente in una relazione contenente l'elenco delle attività svolte comprese nel progetto e delle spese sostenute debitamente rendicontate con idonei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, ecc.), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione di Volontariato o da persona all'uopo delegata.

Articolo 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RISOLUZIONE

1. La durata della presente convenzione è di 3 anni dal al
2. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 7 – CONTROVERSIE

1. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 8 – RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 9 – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR. 131/1986).

La presente convenzione, redatta in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, è composto di n. pagine a video e viene sottoscritto, in quanto conforme alle loro volontà, dalle Parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005).

Fatto, letto e sottoscritto con firma digitale.

Per l'Associazione

Per il Comune di Cortona
